



# Euroconference NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

*Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini*

## Edizione di lunedì 26 Luglio 2021

### EDITORIALI

**Oggi l'ultima puntata di Euroconference In Diretta prima della pausa estiva**  
di Sergio Pellegrino

### AGEVOLAZIONI

**Credito d'imposta investimenti in beni strumentali: i chiarimenti delle Entrate**  
di Debora Reverberi

### RISCOSSIONE

**Nuove misure per garantire ai contribuenti la definizione dei debiti**  
di Caterina Bruno

### ENTI NON COMMERCIALI

**Cori, bande e filodrammatiche alla luce delle recenti novità normative – III° parte**  
di Guido Martinelli

### IVA

**Credito Iva secondo trimestre 2021: Istanza TR entro il 20 agosto**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### PODCASTING

**Festival del Podcasting: tra networking e divulgazione**  
di Ester Memeo - Podcast Producer

## EDITORIALI

### **Oggi l'ultima puntata di Euroconference In Diretta prima della pausa estiva**

di Sergio Pellegrino



Quest'oggi, alle ore 9, il **52esimo appuntamento** con ***Euroconference In Diretta***, l'ultimo prima della pausa estiva.

Nella **sessione di aggiornamento** in evidenza gli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**.

Oltre alla **conversione del decreto Sostegni-bis**, che verrà commentata da Lucia Recchioni nella **sessione adempimenti e scadenze**, da segnalare **due provvedimenti del 20 luglio dell'Agenzia delle entrate**: con il primo è stata modificata la **comunicazione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per le agevolazioni edilizie**; con il secondo l'Agenzia ha approvato le diverse tipologie di **anomalia nei dati dichiarati ai fini degli Isa** che prevedono la trasmissione di una **apposita comunicazione** nel cassetto fiscale dei contribuenti.

Per quanto riguarda la **prassi dell'Agenzia**, nella settimana appena trascorsa abbiamo avuto **una circolare, due risoluzioni e 25 risposte ad istanze di interpello**

Fra le risposte ad istanza di interpello, esamineremo la [n. 488 del 20 luglio](#) in materia di **superbonus**: si affronta la problematica della possibilità di beneficiare del 110% per l'installazione di un **impianto fotovoltaico su un edificio di nuova costruzione**.

Andremo quindi ad esaminare la **circolare 9 del 23 luglio**, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte a quesiti relativamente al **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Legge 178 del 2020**.

Diversi i chiarimenti importanti: in particolare quello relativo al **credito d'imposta applicabile agli ordini effettuati entro la prima metà di novembre 2020** (da evidenziare, al riguardo, come

il legislatore abbia fissato una **decorrenza retroattiva per il nuovo credito d'imposta**, collocandola al **16 novembre 2020**, data in cui è avvenuta l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di bilancio per il 2021).

Nel corso della sessione **adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** si occuperà, come anticipato, delle novità introdotte dalla **legge di conversione del decreto Sostegni-bis (L. 106/2021)**.

Particolare attenzione sarà dedicata a quella che è ritenuta la **novità più rilevante**, ovvero la **proroga riconosciuta ai soggetti Isa**, in forza della quale sarà possibile **effettuare entro il 15 settembre** i versamenti **risultanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva** che scadono dal **30 giugno al 31 agosto**, **senza la maggiorazione dello 0,40%**.

Nella sessione dedicata alle **agevolazioni edilizie**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, esamineremo alcuni **chiarimenti sulla disciplina del bonus facciate** derivanti da risposte ad interPELLI dell'Agenzia (fra i quali anche la [risposta n. 499 di mercoledì scorso](#)).

La parola passerà quindi a **Vittoria Piscitelli** di **Golden Group**, che nella rubrica dedicata alla **finanza agevolata**, tratterà il tema del **contributo a fondo perduto alternativo** previsto dal decreto **Sostegni-bis**.

**Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà, infine, del **rinvio al prossimo 29 luglio** – per le **start up innovative** che hanno provveduto ad approvare il loro bilancio d'esercizio – del termine per **confermare al Registro imprese il mantenimento dei requisiti soggettivi e/o oggettivi** per rimanere iscritte nella sezione speciale loro dedicata.

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUZIONE DI EUROCONFERENCE IN DIRETTA

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA**

**(e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## AGEVOLAZIONI

### **Credito d'imposta investimenti in beni strumentali: i chiarimenti delle Entrate**

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

## IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'attesissima [circolare 9/E/2021](#) emanata dall'Agenzia delle entrate, "sentito anche il Mise", scioglie finalmente molti dubbi interpretativi inerenti alla nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui all'[articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Prima di passare in rassegna sinteticamente i temi affrontati dalla circolare sottoforma di risposte a quesiti frequenti, si evidenziano i chiarimenti più rilevanti.

Viene innanzitutto **sciolto ogni dubbio circa le modalità di coordinamento tra disciplina previgente ex L. 160/2019 e attuale ex L.178/2020**: prevale la tesi da sempre sostenuta dal Mise, con rilevanza della data del 15.11.2020 quale spartiacque fra le due normative:

- gli **investimenti effettuati dal 01.01.2020 fino al 15.11.2020, incluse le valide prenotazioni entro il 15.11.2020** di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, restano incardinati alla disciplina previgente della **160/2019**;
- gli **investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, incluse le valide prenotazioni entro il 31.12.2022** di investimenti effettuati entro il 30.06.2023, sono **assoggettati alla nuova disciplina, generalmente più vantaggiosa, della L. 178/2020**.

In linea con la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate in occasione di Telefisco 2021 è confermata la **facoltà di riporto di quote annuali di credito o parti di esse inutilizzate anche oltre il terzo anno, senza alcun limite temporale**: la ripartizione in tre quote risponde infatti all'esigenza finanziaria di limitare le compensazioni annuali e non di fissare un limite temporale di fruizione.

Sulla scorta della [risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello n. 85/2020](#) in materia di credito Mezzogiorno viene **confermata anche per il credito d'imposta investimenti in beni**

strumentali la trasferibilità del credito agevolativo di un ente trasparente in capo ai soci o collaboratori:

- **soci di società di persone;**
- collaboratori di imprese familiari;
- soci delle società cooperative che abbiano optato per la trasparenza fiscale ex [articolo 115 Tuir](#).

L'imputazione ai soci o collaboratori avviene in **proporzione alle quote di partecipazione agli utili e deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell'ente trasparente, nonché da quelle dei soci o collaboratori;** la somma tra le quote attribuite ai singoli soci o collaboratori e quella utilizzata direttamente dalla società non può eccedere la quota massima annuale fruibile.

Nel dettaglio i temi trattati **sotto forma di risposte a 24 quesiti** attengono i seguenti diversi profili dell'agevolazione:

- **ambito applicativo soggettivo**
- **ammissibilità delle reti d'impresa;**
- **esclusione temporanea delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive**, con inammissibilità dei costi sostenuti durante il periodo di applicazione della sanzione;
- **ammissibilità all'agevolazione per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività professionale e attività d'impresa**, previa separazione sul piano documentale e contabile delle spese ammissibili afferenti alle due diverse sfere;
- **ambito applicativo oggettivo**
- **ammissibilità degli investimenti realizzati con contratti di leasing** anche per beni 4.0, in virtù del principio generale di equivalenza sostanziale tra acquisto in proprietà e *leasing*;
- **ammissibilità degli investimenti in beni inferiori a 516,46 euro**, indipendentemente dalla scelta effettuata in sede contabile e fiscale di deduzione integrale o ammortamento;
- **ambito applicativo temporale:**
- coordinamento tra L. 160/2019 e L. 178/2020, con rilevanza della **data del 15.11.2020 come spartiacque tra le due discipline**;
- **quantificazione del credito d'imposta**
- indicazioni circa le **modalità di determinazione del credito d'imposta per le reti d'impresa**, distintamente per le reti-soggetto e le reti-contratto;
- **rilevanza dell'Iva totalmente indetraibile** ai sensi dell'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#) ovvero per effetto dell'esercizio dell'opzione prevista dall'[articolo 36-bis D.P.R. 633/1972](#); **irrilevanza dell'Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata**;
- **rilevanza del costo di acquisizione del bene al lordo di eventuali contributi in conto impianti**, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione;
- **irrilevanza del prezzo di riscatto del bene in leasing**, come diretta conseguenza dell'ammissibilità del costo sostenuto dal concedente/locatore;
- **modalità di fruizione**

- applicabilità dei requisiti soggettivi per la fruizione del credito (**rispetto della normativa sulla sicurezza e regolarità contributiva**) anche agli esercenti arti e professioni;
- **rilevanza del Durc regolare in corso di validità all'atto di ciascuna compensazione** e applicazione delle sanzioni per indebita compensazione del 30% in caso di Durc irregolare;
- **possibilità di riporto delle quote di credito inutilizzate anche oltre il terzo anno**, senza limiti temporali;
- **natura facoltativa della compensazione in un'unica quota**, per beni ordinari immateriali, limitatamente ai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel **periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in funzione del bene** ex [articolo 1, comma 1059, L. 178/2020](#) e per beni materiali ordinari ex [articolo 1, comma 1059-bis, L. 178/2020](#);
- **effetti dell'interconnessione tardiva**, sintetizzabili nello **slittamento temporale del momento di decorrenza della fruizione del credito in misura piena** senza limiti di tempo per effettuare l'interconnessione, previo soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche del bene prima della sua entrata in funzione;
- **compensazione di importi superiori a 5.000 euro non subordinata né alla preventiva trasmissione della dichiarazione né all'apposizione del visto di conformità**;
- **trasferibilità del credito in capo al dante causa** in presenza di **operazioni straordinarie** che comportino il **trasferimento del bene agevolato all'interno di un compendio aziendale**;
- **trasferibilità del credito del de cuius in capo agli eredi** previa prosecuzione della medesima attività d'impresa;
- **trasferibilità del credito ai soci di società di persone e ai collaboratori dell'impresa familiare**;
- **trasferibilità del credito ai soci di società cooperativa** che abbia optato per la trasparenza fiscale ex [articolo 115 Tuir](#);
- **cumulabilità**
- indicazione del **procedimento** da seguire per il cumulo del credito con altre agevolazioni;
- **meccanismo di recapture**
- applicazione del *recapture* in caso di **mancato esercizio del diritto di riscatto o di cessione del contratto di leasing entro il 31.12 del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione o interconnessione; disapplicazione del *recapture* nel caso di bene riscattato e successivamente oggetto di contratto di *sale and lease back*;
- **disapplicazione del recapture in caso di furto del bene** comprovato da denuncia alle Autorità;
- **obblighi documentali**
- **possibilità di regolarizzare la dicitura errata apposta su documenti già emessi** secondo le modalità indicate nelle [risposte agli interPELLI AdE n. 438 e 439/2020](#).

## RISCOSSIONE

### ***Nuove misure per garantire ai contribuenti la definizione dei debiti***

di Caterina Bruno

Seminario di specializzazione

### **DECRETO SOSTEGNI BIS CONVERTITO IN LEGGE: GLI INTERVENTI TRIBUTARI E PER LE IMPRESE**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **conversione in legge** del D.L. 73/2021, c.d **Decreto Sostegni bis**, avvenuta ad opera della **L. 106/2021**, pubblicata sulla **G.U. n. 176 del 24.07.2021**, ha confermato lo slittamento delle scadenze di pagamento delle **rate non versate per il 2020 ed il 2021** relative alle procedure di **definizione agevolata** dei **carichi affidati** all'agente della riscossione.

La previsione, già approvata dalla Camera **nella seduta del 14 luglio**, ha trovato conferma nel testo **definitivamente approvato** dal Senato lo scorso 22 luglio.

La **modifica dei termini** per il versamento delle rate per la **definizione agevolata** dei carichi affidati **all'agente della riscossione** riguarda le **rate non ancora corrisposte per il 2020 e per il 2021**.

Si ricorda, infatti, che le **rate in scadenza nell'anno 2019** devono essere state integralmente pagate **entro il 9 dicembre 2019**, pena la perdita dei benefici della **“Rottamazione-ter”** di cui segue le sorti anche la procedura di **“Saldo e stralcio”** introdotta dalla **L. 145/2018** per i contribuenti **in grave e comprovata difficoltà economica**.

Il legislatore ha tentato, con il susseguirsi di una serie di provvedimenti, di scongiurare il rischio di **un collasso del sistema riscorsorio** che potrebbe verificarsi in ipotesi di **decadenza** dei contribuenti **dai benefici** conseguenti all'intervenuta **adesione alla Rottamazione-ter** prevista dal **D.L. 119/2018** e/o alla **procedura di Saldo e Stralcio**.

La drammatica **situazione del nazionale sistema di riscossione** era emersa in tutta la sua **gravità** nel corso di **un'audizione al Senato** dell'amministratore delegato di Equitalia che, nel **2016**, aveva diffuso i dati relativi al **carico di crediti** affidati ad Equitalia e **non riscossi negli ultimi 15 anni**.

Dalla relazione era emerso un **carico totale lordo di debiti** ammontante a circa **1.000 miliardi**. Il 20% di tale ammontare era stato **annullato** dagli stessi enti creditori, **in quanto indebito**. Dei restanti 841 miliardi di euro, oltre un terzo risultava **difficilmente recuperabile**, in quanto riferito a **debitori falliti, deceduti o nullatenenti**. Del residuo importo oltre il 60% (314 miliardi) corrispondeva a posizioni per le quali il **recupero** mediante **l'attivazione di azioni esecutive era risultato vano**. Considerate, infine, le **rateizzazioni** e le ulteriori norme a favore dei contribuenti, le **posizioni effettivamente lavorabili** da parte dell'allora concessionario della riscossione si riducevano ad appena **il 5% del carico totale lordo** iniziale.

I **provvedimenti straordinari** di questi ultimi anni, finalizzati ad una **migliore razionalizzazione** del sistema di riscossione e ad un **risanamento** della platea di contribuenti **in acclarato stato di insolvenza**, proponevano di ridurre tale divario garantendo, inoltre, un notevole **risparmio di spesa pubblica** per le azioni di recupero dei crediti, prevenute **dall'adempimento spontaneo** del contribuente.

In tale ottica sono stati emanati anche i **c.d. mini stralci** per i **debiti di modesto importo**, come la norma di cui all'[articolo 4 D.L. 119/2018](#) che ha disposto **l'annullamento automatico** dei debiti fino a **mille euro** (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, ancorché riferiti alle cartelle per le quali era già intervenuta **la richiesta di definizione agevolata**.

Misura più recentemente ampliata dall'[articolo 4 D.L. 41/2021](#) c.d. "Decreto Sostegni" che ha introdotto lo **"Stralcio"** dei **debiti di importo residuo fino a 5.000 euro**, per i carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**.

Ma si ricorda che già la **Legge di stabilità 2013** ([articolo 1, comma 527, L. 228/2012](#)) aveva introdotto una **sanatoria per le cartelle** di importo **non superiore a 2.000 euro** (comprensivi di quota capitale e interessi), applicabile ai **ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999**.

L'obiettivo di tali disposizioni è chiaro: **snellire il carico degli insoluti** e garantire gettito mediante **l'adempimento spontaneo** da parte del contribuente. Il Governo, infatti, per il **quinquennio 2019-2023** aveva stimato **il gettito** complessivamente **atteso** dall'introduzione della **Rottamazione ter**, relativamente ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2017, in **11.100 milioni di euro**.

L'**attuale pandemia e la situazione economica** che ne è conseguita non hanno certo favorito tali esiti ed anche **le misure emergenziali** che si susseguono si rivelano mano a mano **insufficienti**.

Lo stesso **D.L. 41/2021**, sempre all'articolo 4, comma 1, lett. b, pur non modificando la data di scadenza delle singole rate contenute negli originari **piani di Rottamazione ter** e di **Saldo e stralcio** aveva fissato **nuovi termini** entro i quali il **pagamento integrale delle rate** sarebbe risultato tempestivo e non avrebbe determinato l'inefficacia della misura agevolativa se

effettuato **entro il 31 luglio 2021**, relativamente alle **rate in scadenza nel 2020**, ed entro il **30 novembre 2021**, relativamente alle rate in **scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021**.

La misura non si è rivelata sufficiente e così il **Decreto Sostegni bis** in sede di conversione in legge **ha riscritto le scadenze** per il **versamento delle rate** di Rottamazione ter e Saldo e stralcio relative **alle annualità 2020 e 2021** che di seguito si riportano:

|   | <b>Rata scadute o in scadenza in data</b> | <b>Versamento entro</b> |
|---|---|-------------------------|
| <b>Rate non versate</b><br><b>Rottamazione - ter</b><br><b>Saldo e stralcio</b> | 28 febbraio 2020                          | 2 agosto 2021           |
|   | 31 marzo 2020                             |                         |
|   | 31 maggio 2020                            | 31 agosto 2021          |
|   | 31 luglio 2020                            | 30 settembre 2021       |
|   | 30 novembre 2020                          | 2 novembre 2021         |
|   | 28 febbraio 2021                          |                         |
|   | 31 marzo 2021                             |                         |
|   | 31 maggio 2021                            | 30 novembre 2021        |
|   | 31 luglio 2021                            |                         |

## ENTI NON COMMERCIALI

### **Cori, bande e filodrammatiche alla luce delle recenti novità normative – III° parte**

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

### I CONTRATTI DI LAVORO CON GLI OPERATORI DEI CENTRI SPORTIVI E CULTURALI. ANALISI E SCHEMI TIPO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Una delle **attività rilevanti** per i cori, le bande e le filodrammatiche è proprio quella a carattere formativo.

**La gestione delle scuole musicali svolta sul territorio dai cori e dalle bande o i laboratori di recitazione delle filodrammatiche sono le realtà che consentono di perpetuare questa importante tradizione culturale.**

La domanda che ci si pone è quale possa essere l'inquadramento dei **docenti** delle scuole musicali sotto il **profilo giuridico-fiscale** e quale possa essere il **trattamento dei corrispettivi** riscossi dagli iscritti.

In assenza di un provvedimento di interpretazione autentica da parte del legislatore (così come è avvenuto con l'**articolo 35, comma 5, L. 14/2009** in materia di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, e con l'**articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir** che ne ha esteso il contenuto anche alla **didattica e alla formazione**) si ritiene che **per le docenze nell'ambito dell'attività formativa svolta da detti enti non si possa applicare la disciplina agevolata sui compensi** appena citata.

L'unico **documento di prassi** amministrativa rinvenuto è **l'interpello della direzione regionale della Lombardia n. 904-1157-2017**, il quale testualmente recita quanto segue: *“assume rilievo quanto riferito dall'associazione svolta dal direttore artistico il quale si occupa della formazione musicale degli associati. In proposito occorre osservare che le norme in argomento sono applicabili alle attività svolte dal direttore artistico che prende direttamente parte ad una manifestazione musicale in quanto consistenti in un contributo afferente alla tecnica della medesima manifestazione e non anche a prestazioni didattiche rese nell'ambito della organizzazione di corsi. Ne consegue che i rappresentati compensi erogati al direttore artistico non rientrano nella previsione di cui all'articolo 67 primo comma lett. m) del Tuir e quindi neanche in*

**quella del successivo articolo 69 comma 2 del Tuir”.**

Sulla base di tale presupposto si pone il problema del successivo **inquadramento del docente** alla luce dei principi generali del diritto del lavoro.

**Il Ministero del Lavoro**, già con propria **comunicazione prot. n. 7/51364/OA-3 del 16.07.1987** ed in particolare con la **circolare n. 218 del 14.11.1996** si è espresso su tale materia cercando di individuare **criteri uniformi per la valutazione della sussistenza**, ai fini contributivi, di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato tra i singoli docenti e i relativi istituti, applicabile anche in riferimento all'**attività d'insegnamento effettuata nei circoli culturali**.

Pertanto, dopo aver premesso la possibilità di **costituire rapporti di natura professionale** autonoma in relazione a particolari esigenze, il Ministero ha ritenuto che **deve escludersi il carattere di subordinazione** in presenza dei medesimi elementi obiettivi che sono stati poi ribaditi dalla **circolare INPS n. 108/2000**, ovvero: **mancata imposizione al docente di un orario stabilito da parte della scuola; compenso determinato in relazione alla professionalità ed alle singole prestazioni; assenza di vincoli e di sanzioni disciplinari; libera scelta, da parte del docente delle modalità tecniche per la trattazione degli argomenti; volontà dei contraenti diretti ad escludere la subordinazione**.

Detti criteri sono stati peraltro ribaditi dalla **Direzione Centrale Contributi** con la **circolare n. 210 del 28.10.1997**.

Ciò premesso va però ricordata la previsione dell'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015](#) che prevede quanto segue: **“si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.”**

La norma citata rende, di fatto, molto difficile poter evitare il **rapporto di lavoro subordinato** per i docenti delle scuole musicali o dei laboratori teatrali di cori, bande o filodrammatiche.

In questo quadro **appare**, onestamente, **quasi una beffa la previsione del secondo comma del citato articolo, laddove alla lett. d-bis) si prevede che tale presunzione di lavoro subordinato non si applica alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al D.Lgs. 367/1996, ossia gli enti musicali di prioritario interesse nazionale.**

Per le **fondazioni musicali** le prestazioni dei **docenti** possono rientrare nella **collaborazione coordinata e continuativa**, anche se con modalità di esecuzione organizzate dal committente; agevolazione **non consentita**, invece, alle migliaia di **bande e cori** sparse sul territorio nazionale.

Tale aspetto viene ulteriormente aggravato dal fatto che, in molti casi, i **docenti** dei corsi in esame sono **dipendenti pubblici** che svolgono questa attività nei loro **orari liberi dal servizio**.

Altro aspetto che viene visto con preoccupazione da parte degli enti in esame è la definitiva entrata in vigore del **titolo X** del **codice del terzo settore** (ossia la parte fiscale che entrerà in vigore nel primo periodo di imposta successivo alla autorizzazione UE) che significherà **l'abrogazione, nei loro confronti, della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da soci e tesserati ai sensi di quanto oggi previsto dall'articolo 148, comma 3, Tuir**, fattispecie agevolativa al cui interno, in gran parte, viene oggi fatta rientrare **l'attività didattica in esame**.

Va detto che **l'agevolazione in favore dei tesserati per gli organismi nazionali che li raggruppano sparirà completamente**.

Quella sui corrispettivi specifici potrebbe essere recuperata con l'ingresso, nel terzo settore, della sezione dedicata alle **associazioni di promozione sociale**.

Ma questo "costringerà" comunque ad **associare iscritti privi della *affectio societatis* che dovrebbe contraddistinguere il rapporto associativo, in quanto l'agevolazione permarrebbe solo per gli associati ma non per i tesserati**.

**In più con l'aggravante, in caso contrario, di incorrere nei paletti dell'articolo 149 Tuir e perdere la natura di ente non commerciale a causa dei prevalenti introiti di natura commerciale.**

Credo che, per evitare una **rovinosa interruzione dell'attività** di queste realtà, ben farebbe il legislatore ad **approvare il disegno di legge sulle associazioni musicali** citato nella **prima parte di questo contributo**.

## IVA

### **Credito Iva secondo trimestre 2021: Istanza TR entro il 20 agosto**

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Entro il **20 agosto 2021** è possibile presentare la richiesta di rimborso (o compensazione) del **credito Iva trimestrale maturato nel secondo trimestre dell'anno (aprile-maggio-giugno 2021)**.

Il **Modello Iva TR** deve essere presentato, di norma, **entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**, esclusivamente **in via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'[articolo 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. 322/1998](#).

Con riferimento al secondo trimestre 2021, il termine ordinario del **31 luglio cade di sabato**; pertanto, la scadenza **slitta al 20 agosto 2021**, vista la **sospensione feriale delle scadenze che ricadono nei primi venti giorni del mese di agosto**.

Il modello ministeriale, aggiornato il **23 giugno 2021** per tener conto della **nuova percentuale di compensazione del 9,5%** prevista dall'[articolo 68, comma 1, D.L. 73/2021](#), può essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre **un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro**, che intendono **chiedere in tutto o in parte**:

- il **rimborso di tale eccedenza** ovvero
- **utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi**, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#).

Ai sensi dell'[articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), il **credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso di determinati requisiti**, previsti dalle lettere a), b), ed e) del secondo comma dell'articolo 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.

Trattasi, nello specifico dei soggetti:

1. che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni

soggette a imposta con **aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti** e alle importazioni. Nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti e/o le importazioni che le cessioni di beni ammortizzabili. Rientrano in questa categoria, inoltre, le operazioni effettuate con la scissione dei pagamenti (**split payment**) e le operazioni in **reverse charge**;

2. che effettuano **operazioni non imponibili** (ad esempio ex [articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972](#) – **Natura operazione N3.1 e 4** o ex [articolo 41 D.L. 331/1993](#) – **Natura operazione N3.2**) **per un ammontare superiore al 25%** del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
3. che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di **beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale** degli acquisti e delle importazioni imponibili;
4. dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, **operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate**, riferite alle seguenti attività: **prestazioni di lavorazione** relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'[articolo 19, comma 3, lettera a-bis, D.P.R. 633/1972](#) ([articolo 8 della Legge comunitaria 217/2011](#));
5. **non residenti e senza stabile organizzazione** nel territorio dello Stato, **identificati direttamente** ([articolo 35-ter P.R. 633/1972](#)) o che hanno nominato un **rappresentante residente** nel territorio dello Stato.

Il contribuente può, in alternativa alla richiesta di rimborso, richiedere **l'utilizzo in compensazione del credito Iva spettante**; in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito **solo dopo la presentazione dell'istanza**.

Il superamento del **limite di 5.000 euro annuali**, riferito all'**ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno**, comporta l'**obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello Iva TR**.

Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi **superiori a 5.000 euro** annui (**elevato a 50.000 euro per le start-up innovative**) hanno l'obbligo di richiedere **l'apposizione del visto di conformità** di cui all'*articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997* o, in alternativa, la **sottoscrizione da parte dell'organo di controllo** sull'istanza da cui emerge il credito ([articolo 3, comma 2, D.L. 50/2017](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 96/2017). L'utilizzo del credito Iva **senza visto di conformità** comporta il **recupero del credito spettante**, con irrogazione di sanzioni ed interessi, senza possibilità di effettuare compensazioni con altri crediti in caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Per effettuare la compensazione in F24 occorre utilizzare **esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.

Si segnala, infine, che **per l'anno 2021** il limite annuo posto alle compensazioni in F24 è stato

**innalzato a 2 milioni di euro, in base alle previsioni dell'[articolo 22 D.L. 73/2021 \(Decreto Sostegni bis\)](#).**

## PODCASTING

---

### **Festival del Podcasting: tra networking e divulgazione**

di Ester Memeo - Podcast Producer

Per il sesto anno consecutivo, l'8 e il 9 ottobre 2021, si svolgerà il **Festival del Podcasting**, un evento nazionale incentrato interamente sul podcast come strumento di comunicazione in tutte le sue forme. Le scorse edizioni sono state un crescendo di successo e partecipazione (sono nel 2020 si è registrato un **+16% di partecipanti**), tanto da diventare un evento atteso sia dai *podcaster* che da chi è semplicemente curioso di scoprire il podcast nelle sue potenzialità.

Nell'ultimo anno, sempre più personaggi dello spettacolo e della cultura hanno lanciato un proprio podcast. Non solo. Tantissimi *podcaster* indipendenti, si sono affacciati a questo nuovo media per promuoversi, parlare di temi sociali, di attualità, e intrattenimento.

L'edizione 2021 si terrà sia **online**, in diretta streaming, che **in presenza a Milano** nella sola giornata del sabato. Il programma è ricco e gli speaker coinvolti richiamano tematiche rivolte a *podcaster*, aspiranti *podcaster*, editori e ascoltatori. Sarà un'occasione per fare networking, scambiarsi idee, cercare nuove collaborazioni ma anche per approfondire l'uso del podcast per fare divulgazione, cultura, intrattenimento, comunicazione. È infatti questo l'obiettivo che si propone questo evento: cogliere le opportunità del presente per progettare insieme il futuro del *podcasting* in Italia, grazie anche ai *podcaster* indipendenti.

Nella **giornata del venerdì** si darà spazio alla formazione di chi fa podcast, attraverso workshop, presentazioni e tavole rotonde su tematiche verticali. Il **sabato** sarà dedicato all'ispirazione, con editori e professionisti del settore che porteranno storie di successo, nuovi trend, e opportunità. Tutti contenuti utili a far crescere il proprio talento e metterlo a frutto in una comunicazione libera e costruttiva.

Uno dei momenti più attesi è la **presentazione dei podcast emergenti** pubblicati nell'ultimo anno. Sarà l'occasione per sostenere e dare visibilità a chi ha da poco varcato la soglia del mondo del *podcasting*. Le candidature sono già aperte.

Per partecipare al Festival del *podcasting* 2021, sono disponibili sul sito omonimo i biglietti per la versione online e in presenza. Troverai anche l'elenco degli speaker selezionati per l'edizione 2021 e di chi ha partecipato in quella dello scorso anno.

Da addetta ai lavori, e da membro dello staff organizzativo, ho sperimentato di persona quanto questo evento possa contribuire a far conoscere sempre più le potenzialità di questo mezzo di comunicazione e far nascere collaborazioni proficue e interessanti in ambito commerciale.

Non ti resta che partecipare!

Se anche tu sei affascinato dal mondo dell'audio e vuoi far partire un tuo progetto, oppure conosci qualcuno che potrebbe essere interessato, nel link in calce troverai i miei contatti. Sarò lieta di fornirti le informazioni utili alle tue esigenze per iniziare il tuo primo podcast.

